



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 4/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ RTB S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “RETEBRESCIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI  
CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A) E DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 1,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DELL’ALLEGATO A) ALLA  
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 11/2018 - PROC. 82/18/FB-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 gennaio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 11 ANNO 2018 del 30 agosto 2018 (prot. n. 29620 AM), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società RTB S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Retebrescia", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a) e di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive occulte, non riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione, nel corso dei programmi "Sisì la notte", "La bella provincia di Brescia", "Tutto rugby", "Festa brasileira" e "Stop ai dolori" andate in onda nel periodo compreso tra il 9 ed il 15 giugno 2018.

## **2. Deduzioni della società**

La società RTB S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 11 ANNO 2018 del 30 agosto 2018 risulta notificato in pari data - non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 52 del 2 ottobre 2018, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- nel corso dei programmi "Sisì la notte", "La bella provincia di Brescia", "Tutto rugby", "Festa brasileira" e "Stop ai dolori" mandati in onda da "Retebrescia" in data 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018, negli orari specificamente individuati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 11 ANNO 2018 del 30 agosto 2018 e nella tabella ad esso allegata, vengono mostrate - senza alcuna indicazione di tipo ottico o acustico atta a segnalarne il carattere promozionale - sequenze recanti il logo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

(ad esempio in data 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018 per tutto il corso della trasmissione “*Tutto rugby*”), l’immagine (ad esempio in data 10 giugno 2018 alle ore 06:40 nel corso della trasmissione “*La bella provincia di Brescia*”) e i recapiti (ad esempio in data 9 giugno 2018 alle ore 00:50 nel corso della trasmissione “*Stop ai dolori*” ed alle ore 7:08 nel corso della trasmissione “*La bella provincia di Brescia*”) di talune aziende o di professionisti operanti in ambito locale, con espliciti riferimenti ai marchi e con insistita esaltazione dei servizi, dei prodotti (ad esempio in data 9 giugno 2018 alle ore 03:22 nel corso della trasmissione “*Sisì la notte*”), o delle prestazioni offerti dagli stessi;

- nel programma “*La bella provincia di Brescia*” (ad esempio in data 11 giugno 2018 alle ore 12:14 ed alle ore 12:30) il conduttore si reca presso gli esercizi commerciali di un parrucchiere e del titolare di un negozio di articoli di abbigliamento presentando le rispettive attività attraverso interviste ai titolari ed ai clienti e riprese all’interno e all’esterno dei locali, resi chiaramente riconoscibili dalla rappresentazione delle relative insegne;
- il contenuto delle trasmissioni oggetto di contestazione travalica i toni propri di una rubrica volta a promuovere la conoscenza di eccellenze e prodotti locali in un contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, presentando un carattere preminentemente propagandistico, che assume le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva;
- nelle sequenze oggetto di contestazione non risulta inserito alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal contenuto editoriale le comunicazioni commerciali in esse inserite;
- pur in assenza dell’acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Lombardia del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà di determinati professionisti o imprese mediante la presentazione della loro attività ovvero dei loro prodotti, marchi e segni distintivi in genere; in particolare, tali elementi presuntivi si rinvencono sia nel formato dell’emesso televisivo, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sui singoli prodotti e dalla chiara leggibilità dei marchi, sia nel ricorso a un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi nei confronti dei servizi e prodotti presentati utilizzati dai partecipanti alle trasmissioni;

CONSIDERATO che nel corso dei programmi “*Sisì la notte*”, “*La bella provincia di Brescia*”, “*Tutto rugby*”, “*Festa brasileira*” e “*Stop ai dolori*” mandati in onda da “*ReteBrescia*” in data 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018, si assiste alla presentazione orale e visiva di attività, prodotti e servizi, offerti da aziende e professionisti operanti a livello locale, accompagnata da nome, logo e recapiti di questi ultimi, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale delle sequenze,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che proibisce la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

CONSIDERATO, altresì, che nelle sequenze oggetto di contestazione non risulta adottato alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a rendere prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione le comunicazioni commerciali in esse inserite, né queste ultime risultano accompagnate dalla scritta “*pubblicità*”, come previsto dall'art. 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO, infine, che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP i messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, come avvenuto nella trasmissione “*La bella provincia di Brescia*” mandata in onda in data 10 e 11 giugno 2018 da “*Retebrescia*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Retebrescia*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intero periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società RTB S.r.l.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La Società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società RTB S.r.l. relativo all'anno 2016 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a) e di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società RTB S.r.l. con sede legale in Brescia, via Diaz n. 13/B, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Retebrescia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a) e di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

legge n. 689/81, la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 4/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 4/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi